

Trattamento dati personali, tutela d'urgenza e inapplicabilità alla persona giuridica

Tribunale Napoli Nord, 29 aprile 2016. Est. Arminio Salvatore Rabuano.

Codice della privacy – Trattamento dati personali – Tutela d'urgenza – Persona giuridica – Inapplicabilità

Il nuovo testo dell'art. 152 codice privacy, introdotto dall'art. 34, comma 9, d. lgs. n. 150/11, nel rinviare con il comma 1 bis alla disciplina processuale prevista dall'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 150/11, prevede una forma tipica di tutela d'urgenza in materia di controversie relative al trattamento dei dati personali che riguardano esclusivamente le persone fisiche e non quella giuridiche.

Centrale Allarme Interbancaria (C.A.I.) – Potere ai segnalanti riguardo integrazioni, rettifiche e cancellazioni – Norme applicabili – Sussistenza

In attuazione dell'art 11 del d.m. n. 458/01, nella parte in cui prevede che la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento o la cancellazione del dato rappresentato dall'iscrizione è compiuta dalla Banca d'Italia o dal responsabile su comunicazione dell'ente segnalante, la stessa Banca d'Italia con la norma di cui all'art. 4 del Regolamento del 29.1.2002, adottato in forza dell'art. 36, comma 3, d.lgs. n. 507/99, ha riconosciuto agli enti segnalanti il potere di procedere autonomamente alla integrazioni, rettifiche e cancellazioni.

Procedimento ex art.700 c.p.c. – Cancellazione evidenza in Centrale Allarme Interbancaria – Fumus boni iuris – Sussistenza

Ai sensi dell'art. 10-bis, comma 3, della l. n. 386/1990, che rinvia ora all'art. 7 d.lgs. n. 174/03, il soggetto il cui nominativo è stato iscritto nella Centrale Allarme Interbancaria (C.A.I.), corrispondendo al portatore l'importo del titolo, maggiorato dagli interessi, dalla penale del 10% e dalle eventuali spese per la formale constatazione del mancato pagamento e fornendo la prova dell'avvenuto pagamento all'istituto trattario, entro i termini e con le modalità prescritte dall'art. 8 della l. n. 386/1990, ha il diritto alla cancellazione della sua iscrizione nella sezione, remota e centrale, del predetto archivio informatizzato, dovendosi altresì escludere qualsiasi discrezionalità del trattario, o del

pubblico ufficiale, in ordine al tipo di prova ai fini della verifica della tempestività.

(Massime a cura di Luca Caravella – Riproduzione riservata)

IL TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-III Sezione Civile-

nella persona del giudice, dott. A. S. Rabuano,
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nel processo n. 990/16 R.G.
avente a oggetto: ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

TRA

omissis

FATTI RILEVANTI

Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2016, la società B. D. a r.l. ha rappresentato di aver emesso, in data 30.10.2015, in favore della società Lo. s.r.l. l'assegno postale non trasferibile n. 7197597115-07 tratto sul conto corrente n. 001019177102 per l'importo complessivo di euro 1.220,00 che, alla data del versamento risultava "scoperto" con la conseguenza che Poste Italiane s.p.a. avvisavano e invitavano la ricorrente a "sanare" tale inottemperanza.

In data 6.11.2015, la società istante pagava alla Lo. s.r.l. la somma di euro 1.220,00 oltre interessi e spese come per legge mediante l'assegno non trasferibile n. 5619230086-02 tratto sul conto corrente n. 0000002449 acceso presso la filiale di Aversa della UBI Banca.

In data 22.01.2016, il r.l. della società B. riceveva la notizia, dalla UBI Banca, di essere stato segnalato in CAI in conseguenza della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dalla legge per effettuare il pagamento delle somme dovuto e oltre gli accessori.

Parte ricorrente, nel formulare le proprie conclusioni, rilevava di aver proceduto al pagamento integrale della somma indicata nel titolo e che la protrazione dell'iscrizione del suo nominativo in CAI determinava un pregiudizio alla sua "credibilità imprenditoriale" con conseguente necessità di "rimuovere l'inibizione all'emissione di titoli di credito" e di "evitare le nefaste conseguenze legate al preannunciato invio, da parte dei medesimi istituti di credito, delle comunicazioni relative all'obbligo di rispettare rispetto agli affidamenti, e quindi alle scoperture di conto corrente", quindi domandava al tribunale affinché "in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. ordini alle Poste Italiane s.p.a. di provvedere alla cancellazione del nominativo della B. Distribuzioni s.r.l. dall'archivio della Centrale d'Allarme Interbancaria ex art. 10 bis L. n. 386/90 come modificata dal D.lgs. n. 507/99. Il tutto con vittoria di competenze e onorari di causa come da decreto ministeriale ex art. 9 comma 2 d.l. 1.72012".

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.04.16, Poste Italiane s.p.a. rilevava di aver operato nel rispetto degli artt. 8 co. 3, 9 co. 2 lett. b) L. 386/90, art. 15 D.M. 458/01 quindi, domandava il rigetto del ricorso e la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.

Svoltasi l'udienza del 7 aprile 2016, il giudice concedeva alle parti un termine per poter depositare ulteriori memorie difensive e si riservava alla scadenza di provvedere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ammissibilità del ricorso cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

1.1. Preliminarmente, è necessario rilevare l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per la richiesta da parte di una società, tramite procedura d'urgenza, dell'ordine del tribunale di disporre la cancellazione dell'iscrizione del nominativo della stessa società dal registro C.A.I.

Generalmente, la giurisprudenza ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione ovvero le modifiche di segnalazioni nelle centrali dei rischi.

Sotto l'imperio del testo originario dell'art. 152 del codice della privacy, parte della giurisprudenza aveva rilevato il difetto del presupposto della residualità proprio della tutela ex art. 700 c.p.c. precisando che l'art. 152 cit. prevedeva una forma specifica di tutela d'urgenza.

In relazione al nuovo testo dell'art. 152 cit., introdotto dall'art. 34 co. 9 D.Lgs. 150/11, parte della giurisprudenza (cfr. Trib. della Spezia, 29 gennaio 2014; Trib. Verona, 14 gennaio 2013; Trib. Salerno, 23 maggio 2012, in Corr. mer., 2012, 881 ss.; Trib. Verona, 22 ottobre 2012; Trib. Bologna, 3 maggio 2007, n. 1039, in Guida al diritto 2007, 30, 47; Trib. Patti, 16 maggio 2005, in Giur. merito, 2005, 2628. cfr. trib. Verona, 22 ottobre 2012; trib. Verona, 30 ottobre 2012; Trib. Napoli, 2 luglio 2013) sostiene che l'art. 10 co. 4 D.Lgs. 150/11 disciplinerebbe una forma di tutela d'urgenza in materia di controversie relative al trattamento dei dati personali regolati dal D.Lgs. 196/03.

Tuttavia, questo giudicante rileva che la questione è estranea al presente giudizio tenuto conto che il D.Lgs. 196/03 detta la disciplina del trattamento dei dati personali esclusivamente delle persone fisiche, nel processo in esame, invece, la controversia concerne il trattamento dei dati di una persona giuridica.

Invero, nel 2011 il legislatore, con l'art. 40 D. L. 6 dicembre 2011, n. 2011 (conv. in L. n. 214/2011), nel quadro d'interventi diretti alla "*Riduzione degli adempimenti amministrativi*" a carico delle imprese, ha modificato il D.Lgs. 196/03 e, precisamente, le definizioni di "dato personale" e di "interessato" di cui all'art. 3, comma 1, lett. b e lett. i eliminando ogni riferimento agli enti collettivi e ha ricollegato le dette nozioni esclusivamente alle persone fisiche sottraendo il trattamento dei dati relativi agli enti collettivi dall'ambito di applicazione delle tutele previste in favore degli interessati dal codice privacy.

Logico corollario è che il nuovo testo dell'art. 152 cit., introdotto dall'art. 34 co. 9 D.Lgs. 150/11, nel rinviare con il co. 1 bis alla disciplina processuale prevista dall'art. 10 co. 4 D.Lgs. 150/11, prevede una forma tipica di tutela d'urgenza in materia di controversie relative al trattamento dei dati personali che riguardano esclusivamente le persone fisiche.

2. Sulla qualità di parte di Poste Italiane s.p.a.

2.1. Questo giudicante osserva che la società B. D. s.r.l. ha regolarmente domandato al tribunale di ordinare la cancellazione dell'iscrizione del proprio nominativo nel registro C.A.I. alle Poste Italiane s.p.a. quale soggetto che ha segnalato l'irregolare emissione del titolo bancario.

2.2. È opportuno procedere alla ricostruzione del complesso compendio di norme in base alle quali individuare il soggetto titolare del potere di "trattare" i dati iscritti nel C.A.I.

L'art. 4, comma 1, lett. f) cod. privacy indica come "titolare" *"la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati"*.

La stessa disposizione riconosce alla lettera g) la qualità di "responsabile" alla *"persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali"*.

Il D.M. n. 458 del 2001 all'art. 1, comma 4, dispone che *"qualora la Banca d'Italia si avvalga di un ente esterno per la gestione dell'archivio, questi è tenuto a presentare annualmente una relazione sull'attività svolta, alla Banca d'Italia quale titolare del trattamento"* e all'art. 11 prevede che *"i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell'interessato previsti dalla L. 31 dicembre 1996, n. 675, art. 13, sono esercitati secondo le modalità di cui al D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501, art. 17, anche presso le sezioni remote dell'archivio. Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni da effettuare in conseguenza dell'esercizio di tali diritti sono disposti su comunicazione del soggetto che ha trasmesso i dati ovvero d'intesa con esso"*.

L'art. 29, comma 5, D.Lgs. 196/03 dispone che *"il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, e delle proprie istruzioni"*.

È stato precisato che la qualità di titolare non può essere scissa in un livello concreto e in uno formale atteso che la titolarità del potere di trattamento dei "dati personali" implica il potere di adottare tutte le decisioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento stesso, compreso il potere di delegare le attività esecutive del trattamento ad altro soggetto (v. art. 4, lett. g, cod. privacy) (cfr. Cass. 6927/16).

L'art. 10 bis L. 386/90 prevede che il titolare sia la Banca d'Italia, conseguentemente, essa è il soggetto titolare dei poteri di rettifica e cancellazione dei dati inesatti su richiesta dell'interessato, invero, l'art. 8 cod. privacy prevede espressamente che *"i diritti di cui all'art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile"*, dunque, non esonera il titolare nel caso in cui abbia preposto un responsabile.

Quindi, sebbene la Banca d'Italia si sia avvalsa della SIA, Società interbancaria di automazione, tale ente assume la qualità di responsabile soggetto al controllo della Banca d'Italia, come previsto dall'art. 1 co. 4 D.M. n. 458 del 2000, con la conseguenza che nessun limite può derivare ai diritti del soggetto interessato che può far valere le proprie pretese nei confronti del titolare del trattamento dei dati.

L'art. 1 co. 2 D.M. n. 458 del 2001 dispone che *"L'archivio è costituito dalla sezione centrale presso la Banca d'Italia e dalle sezioni remote presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari"*.

Tale disposizione deve essere letta coordinandola sistematicamente con la norma di cui all'art. 9 co. 3 D.M. cit. secondo cui *"Gli effetti dell'iscrizione si producono dal momento in cui i dati inseriti nella sezione centrale dell'archivio sono consultabili presso le sezioni remote"*. Ne consegue che titolari del trattamento sono sia la Banca d'Italia per i dati contenuti nella sezione centrale sia i singoli istituti segnalanti per i dati inseriti nella sezione remota.

È necessario precisare, tuttavia, che il D.M. in esame è stato attuato con regolamento adottato dalla Banca d'Italia che nel disciplinare, in base all'art. 36 co. 3 D.Lgs. 507/99, le modalità e le procedure del trattamento dei dati come previsto dal D.M. ha riconosciuto all'ente segnalante il potere di rettificare e cancellare i dati.

Nel dettaglio, come sopra evidenziato, l'art. 11 D.M. 458/01 dispone che il soggetto interessato esercita i diritti di accesso secondo le modalità previste dall'attuale testo del D.Lgs. 196/03 e che gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni conseguenti all'esercizio dei diritti dell'interessato sono disposti su comunicazione del soggetto che ha trasmesso i dati, cioè il soggetto segnalante, ovvero d'intesa con esso.

L'art. 4 del Regolamento della Banca d'Italia del 29.01.02, adottato in forza dell'art. 36 co. 3 D.Lgs. 507/99 (secondo cui *"Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 2, la Banca d'Italia disciplina le modalità e le procedure relative alle attività previste dal medesimo regolamento ministeriale. La Banca d'Italia provvede altresì a determinare i criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali"*) ha disposto che: *"La cancellazione e la rettifica dei dati dell'archivio sono effettuate dall'ente che ha originato la relativa segnalazione, anche su ordine dell'autorità giudiziaria o del garante per la protezione dei dati personali. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria o del garante che dispongono la sospensione ovvero la cancellazione temporanea dell'iscrizione, sono eseguiti dall'ente che ha originato la segnalazione; in tal caso, traccia della segnalazione, non più consultabile e protetta in conformità ai vigenti requisiti di sicurezza, viene conservata al solo fine di consentire l'eventuale riattivazione dell'iscrizione"*.

Il tribunale rileva, quindi, che in attuazione dell'art 11 del D.M., nella parte in cui prevede che la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento o la cancellazione del dato rappresentato dall'iscrizione è compiuta dalla Banca D'Italia o dal responsabile su comunicazione dell'ente segnalante, la stessa Banca D'Italia con la norma di cui all'art. 4 del citato Regolamento, che ha la propria base normativa nell'art. 36 co. 3 D.Lgs. 507/99, ha riconosciuto agli enti segnalanti il potere di procedere autonomamente alla integrazioni rettifiche e cancellazioni.

2.3. Ricostruito il contesto normativo di riferimento rispetto al caso in esame, il tribunale rileva che in conseguenza dell'esercizio da parte del soggetto interessato del diritto di accesso e del diritto di chiedere la modifica dell'iscrizione, l'obbligo di cancellazione è dei singoli enti segnalanti, quindi, nel nostro caso, la società B. D. ha regolarmente presentato ricorso domandando la convocazione in giudizio di Poste Italiane s.p.a. quale soggetto segnalante.

3. Fumus boni iuris. Diritto della società B. D. s.r.l. di chiedere la cancellazione del proprio nominativo dal C.A.I.

3.1. L'esame della domanda proposta dalla B. D. s.r.l. impone la preliminare ricostruzione delle norme che regolano l'iscrizione nel C.A.I. e, in particolare, della L. 386/90.

3.2. La legge in esame ha abrogato l'originaria previsione dell'art. 116, R. D. 1 dicembre 1933, n. 1736 (L. A.) che sanzionava penalmente alcune fattispecie legate alla emissione di assegno bancario, limitando, con gli artt. 1 e 2, le fattispecie penalmente rilevanti alle sole ipotesi di assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista successivamente depenalizzate dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il passaggio dalle sanzioni penali a quelle amministrative ha evidenziato la volontà del legislatore di contrastare i comportamenti lesivi della fiducia del mercato ricorrendo a discipline più efficienti tramite misure dirette a controllare e contrastare i comportamenti di coloro che abusino dei titoli di credito.

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 ha previsto due diverse forme di intervento: 1) una forma "classica" che demanda la reazione all'illecito ad una progressione sanzionatoria che si risolve nell'applicazione, a cura del Prefetto, di una sanzione amministrativa pecuniaria e che consente nelle ipotesi più gravi il ricorso a misure interdittive sempre di tipo amministrativo esitando, infine, nella tutela penale nel caso in cui le misure amministrative siano disattese; 2) una forma diretta ad anticipare l'intervento sanzionatorio consentendo alle banche, nei casi di emissione di assegni senza autorizzazione o in difetto di provvista, di provocare direttamente tramite la revoca generalizzata delle autorizzazioni, l'allontanamento temporaneo dal sistema bancario del soggetto che si è dimostrato inaffidabile violando la fede pubblica.

Il legislatore ha previsto, quindi, l'istituzione, sotto il controllo della Banca d'Italia, di un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, c.d. "Centrale d'Allarme Interbancaria" e la "revoca di sistema".

L'attuazione normativa si è realizzata con l'emanazione da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, ai sensi dell'art. 36, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, del D.M. 7 novembre 2001, n. 458 diretto a disciplinare le modalità di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire in detto archivio e con l'adozione del regolamento della Banca d'Italia emanato il 29 gennaio 2002 relativo alle modalità riguardanti il trattamento dei dati e la consultazione degli stessi.

L'art. 9 L. 15 dicembre 1990 n. 386 prevede con riferimento alla "revoca di sistema" da parte dell'istituto di credito trattario di ogni autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi e il contestuale divieto, per il medesimo lasso di tempo, di stipulare nuove convenzioni di *assegno* con qualsiasi banca o ufficio postale.

L'art. 10-bis della legge 15 dicembre 1990 n. 386, come ribadito dall'art. 1, comma 1° del regolamento sul funzionamento dell'archivio, attribuisce all'archivio istituito presso la Banca d'Italia la natura di "*servizio di interesse economico generale, finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti*".

In particolare, la CAI fornisce, ai sensi della medesima norma, agli operatori bancari e postali le ulteriori informazioni relative alle generalità dei soggetti a carico dei quali siano state comminate sanzioni

amministrative pecuniarie e accessorie per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o in difetto di provvista, sanzioni penali e connessi divieti per inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria; revoche dell'autorizzazione all'uso di carte di pagamento; mette a disposizione dell'autorità amministrativa e dell'autorità giudiziaria ogni informazione utile alla valutazione delle ipotesi di reiterazione delle violazioni da parte di uno stesso autore; mette a disposizione di chiunque vi abbia interesse le informazioni non nominative relative agli assegni o alle carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto, lo smarrimento o di quelli che risultino bloccati per revoca del correntista o per altre ragioni.

Come rilevato in precedenza, la CAI si compone di una sezione centrale e di sezioni remote. La sezione centrale è istituita presso la Banca d'Italia ed è stata affidata a una società privata in concessione la gestione, attraverso il ricorso ad un sistema informatico, di detta sezione centrale e le interrelazioni tra questa e le sezioni remote. Le sezioni remote sono gestite direttamente dalle singole banche, dagli uffici postali, dagli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento, dalle prefetture o uffici territoriali del governo, in sintesi, da tutti i soggetti pubblici e privati che concorrono ad alimentare e a dare attuazione all'archivio CAI. Il segmento che nel presente giudizio assume rilievo è denominato CAPRI che ha a oggetto l'inserimento dei dati relativi alla commissione degli illeciti conseguenti alla emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista, illeciti che possono essere direttamente accertati dalla banca trattaria anche in difetto del protesto del titolo e senza un preventivo controllo giudiziale o amministrativo.

La procedura di iscrizione nell'archivio CAI, e in particolare nel segmento CAPRI, si attiva come previsto dagli artt. 3 e ss. D.M. 458/01 su impulso dei soggetti obbligati alla segnalazione.

Nella prima fase, la banca trattaria redige una dichiarazione informatica, da inserirsi nella sezione remota del CAI che contiene le generalità del soggetto da iscrivere in archivio, con l'obbligo di inviarla alla sezione centrale del CAI per via telematica.

Nella seconda fase, il gestore della sezione centrale effettua una mera verifica formale di completezza dei dati ricevuti nonché una verifica di congruenza tra tali dati e il codice fiscale ricevuto, al termine di tale fase la sezione centrale, sempre per via telematica, ritrasmette i dati oggetto della verifica alla sezione remota del soggetto segnalante.

Infine, nella terza fase si ha l'effettiva iscrizione nella CAI che rende consultabili i dati sia presso la sezione centrale sia presso tutte le sezioni remote della centrale d'allarme interbancaria.

Il legislatore prevede un diverso regime giuridico dell'iscrizione in CAI distinguendo il mancato pagamento derivante da difetto di autorizzazione e il mancato pagamento derivante da difetto di provvista.

Nel primo caso, l'art. 9, sul presupposto che non è possibile alcuna regolarizzazione tardiva del titolo, prescrive l'iscrizione del nominativo del traente e riconoscendo il potere di iscrizione all'istituto trattario, senza bisogno di alcuna altra formalità, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo.

Nel secondo caso è riconosciuto al traente il potere di evitare l'iscrizione corrispondendo al portatore l'importo del titolo, maggiorato dagli interessi, dalla penale del 10% e dalle eventuali spese per la formale constatazione del mancato pagamento e fornendo la prova dell'avvenuto

pagamento all'istituto trattario, entro i termini e con le modalità prescritte dall'art. 8 della L. n. 386/1990.

L'art. 9-bis l. 15 dicembre 1990, n. 386, prescrive, quindi, il preavviso di revoca: in specie il trattario ha l'onere di comunicare al traente che alla scadenza del termine dei sessanta giorni utile per il pagamento tardivo, in mancanza dell'allegazione di prova idonea a supportare il sopravvenuto adempimento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio centrale e che da quel momento gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni.

L'art. 8 co. 3 dispone per il traente l'onere di far constare alla banca trattaria l'intervenuta sanatoria producendo la quietanza di avvenuto pagamento dell'assegno e degli oneri accessori con firma autenticata del portatore ovvero l'attestazione della banca presso la quale il pagamento è stato effettuato con accensione di un deposito vincolato.

La banca quindi, per verificare il pagamento tardivo deve necessariamente poter fare luogo ai predetti strumenti probatori tipicamente previsti dal legislatore dovendo procedere, in loro mancanza, all'iscrizione del traente inadempiente nell'archivio C.A.I. Invero, in difetto di tali elementi, la banca non è titolare di un potere discrezionale o istruttorio per accertare che il pagamento tardivo sia *aliunde* intervenuto ed è, dunque, obbligata ad iscrivere il nominativo del traente nell'archivio essendo prevista come sanzione la sua responsabilità solidale per gli assegni successivamente emessi e non pagati dal traente.

Il gestore della sezione centrale dell'archivio è tenuto soltanto ad una mera verifica formale di completezza rispetto ai campi informatici della segnalazione nonché ad una verifica di congruenza del codice fiscale ed alla successiva diffusione dei dati ricevuti, esulando dai suoi compiti qualsiasi valutazione nel merito della segnalazione ricevuta, della cui veridicità, esattezza e legittimità risponde soltanto l'ente segnalante.

L'illecita emissione di assegni è accertata, nei modi previsti dalla legge, dalla banca trattaria che deve provvedere all'iscrizione del nominativo del traente nella CAI.

La ratio della previsione legislativa del pagamento della penale è di disporre una misura deterrente rispetto all'emissione di assegni in difetto di provvista conferendo, contestualmente, una tutela rafforzata all'affidamento che la collettività ripone nella funzione dell'assegno bancario quale strumento di pagamento (Trib. Busto Arsizio, 19 settembre 2003; Trib. Marsala, 9 luglio 2003; Trib. Modena, 27 gennaio 2003; Trib. Nocera Inferiore, 15 novembre 2006; Trib. Nocera Inferiore, 13 luglio 2006; Cass. 13269/99; *in senso contrario* Trib. Catania, 20 febbraio 2003 per il quale il solo pagamento dell'importo facciale sarebbe sufficiente ad evitare l'iscrizione nella C.A.I. "*avendo il traente dimostrato di non costituire un rischio per il sistema bancario e per i suoi utenti*").

La disciplina legislativa esclude qualsiasi discrezionalità del trattario, o del pubblico ufficiale, in ordine al tipo di prova che deve essere prodotta per verificare la tempestività del pagamento ed evitare l'iscrizione nel registro.

L'art. 8, co. 3 L. 386/1990 pone in capo al traente l'onere di procurarsi la dichiarazione di quietanza, con firma autenticata, rilasciata dal soggetto legittimato a ricevere il pagamento nella quale si attesti l'avvenuta corresponsione del valore facciale del titolo, degli interessi e della penale e eventuali accessori nonché l'attestazione della banca comprovante il

versamento dell'importo dovuto, nell'ipotesi in cui il pagamento tardivo sia stato effettuato attraverso la costituzione di un deposito vincolato.

Come sopra evidenziato, per quanto concerne la sezione centrale del C.A.I. la Banca d'Italia avvalendosi della facoltà conferitale dall'art. 10-bis, comma 2°, della legge 15 dicembre 1990 n. 386 ha designato la S.I.A. s.p.a. quale responsabile del trattamento dei dati nell'ambito della CAI.

Si deve sottolineare che l'operazione di trattamento dei dati non si conclude con l'iscrizione del nominativo del soggetto segnalato all'interno dell'archivio poiché i dati continuano ad essere "trattati" essendo infatti previste ulteriori fasi (eventuali o necessarie) quali le operazioni di consultazione, modifica, blocco e cancellazione.

Rispetto al "trattamento dei dati" il legislatore prevede la tutela del soggetto interessato stabilendo con l'art. 10 bis co. 3 della L. n. 386/1990 co. 3 che *"il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675(ora art. 7 Codice della Privacy)"*.

In forza del rinvio operato dalla disposizione in esame, deve riconoscersi, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/03 il diritto del soggetto interessato, nel nostro caso il soggetto, sia persona fisica sia persona giuridica, interessato al trattamento del dato iscritto in C.A.I., di accedere ai dati personali che lo riguardano e quello di ottenere: *"a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge"*.

Inoltre, il combinato disposto degli artt. 11 D.M. 458/01, 4 del Regolamento della Banca d'Italia del 29.01.02, prevede, come sopra evidenziato, il potere del soggetto segnalante di procedere all'aggiornamento dei dati conseguenti all'esercizio da parte del soggetto interessato dei diritti di accesso e di richiesta di aggiornamento dei dati.

3.3. Tanto premesso sul piano delle norme e dei principi applicabili, il tribunale ritiene che il ricorso della società B. D. s.r.l. è fondato e deve essere accolto.

Dall'istruttoria processuale è emerso che in data 30.10.2015, la società B. D. s.r.l. emetteva in favore della società Lo. s.r.l. l'assegno postale non trasferibile n. 7197597115-07 tratto sul conto corrente n. 001019177102 per l'importo complessivo di euro 1.220,00 che, alla data del versamento risultava "scoperto" con la conseguenza che Poste Italiane s.p.a. avvisavano e invitavano la ricorrente a "sanare" tale inottemperanza.

Il 6.11.2015, la società istante pagava alla Lo. s.r.l. la somma di euro 1.220,00 oltre interessi e spese come per legge mediante l'assegno non trasferibile n. 5619230086-02 tratto sul conto corrente n. 0000002449 acceso presso la filiale di Aversa della UBI Banca.

In data 22.01.2016, il r.l. della società B. riceveva la notizia, dalla UBI Banca, di essere stato segnalato in CAI in conseguenza della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dalla legge per effettuare il pagamento delle somme dovute oltre gli accessori.

Il tribunale rileva che Poste Italiane s.p.a. ha agito in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 1990/386 attuando la procedura per l'iscrizione in CAI del nominativo della B. Distribuzioni s.r.l., tuttavia, la società istante, eseguendo il pagamento dell'importo indicato nel titolo, degli interessi e della penali, ha il diritto di ottenere, ai sensi dell'art. 10-bis co. 3, della L. n. 386/1990, che rinvia ora all'art. 7 D.Lgs. 174/03, a

carico di Poste Italiane s.p.a., quale soggetto segnalante, la cancellazione del proprio nominativo dalla sezione, remota e centrale, del CAI.

4. Periculum in mora.

4.1. Sussiste il periculum in mora, atteso che la protrazione dell'iscrizione nel registro CAI del nominativo della B. Distribuzioni s.r.l. determina un aggravio del pregiudizio al diritto all'identità personale della stessa società, che, nonostante il pagamento effettuato, continua a essere rappresentato quale soggetto "inaffidabile" nei rapporti commerciali.

5. Spese processuali.

Il tribunale, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., rilevato che si tratta di controversia di valore "indeterminabile" ai sensi dell'art. 5 co. 5 D.M. 55/14, considerata la complessità e il numero delle questioni trattate, condanna Poste Italiane s.p.a. a pagare alla B. Distribuzioni s.r.l., a titolo di rimborso delle spese processuali, la somma di euro 3500,00 oltre spese generali, Iva e Cassa come per legge.

ORDINA

A Poste Italiane s.p.a. di procedere alla cancellazione del nominativo della B. Distribuzioni s.r.l. dall'archivio della Centrale d'Allarme Interbancaria ex art. 10 bis L. n. 386/90 come modificata dal D.lgs. n. 507/99;

CONDANNA

Poste Italiane s.p.a. a pagare alla B. Distribuzioni s.r.l., a titolo di rimborso delle spese processuali, la somma di euro 3500,00 oltre spese generali, Iva e Cassa come per legge.
Si comunichi.

Aversa, 29 aprile 2016.

Il Giudice
Dott. A. S. Rabuano